

№ 283 Rf.



Sent. № 298

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE TERZO

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione Permanente d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

1°) S.A.R. il Principe Cristoforo di Grecia e di Danimarca, del fu Re Giorgio di Grecia e della fu Granduchessa Olga Costantinowa di Russia, nato il 29 luglio 1888 in Pantowsk di Leningrad, residente in Roma;

2°) S.E. il Prof. Avv. Scialoja Vittorio, fu Antonio, nato in Torino il 24 aprile 1856, Senatore del Regno, Ministro di Stato, residente in Roma;

3°) Piacitelli Adriano di Guglielmo, di anni 35, avvocato, nato e residente in Roma;

4°) Levi Leone, fu Marco e di Celusso Fortunata, nato il 15 luglio 1877 in Costantinopoli, direttore centrale della Barclays Bank, residente in Roma;

IMPUTATI

i primi tre di diffamazione ed ingiurie, avendo in Roma il 19 luglio 1928 .VI., con atto d'invito a comparire innanzi ad un notaio e notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, attribuito alla Barclays Bank un concorso attivo in fatti illeciti e delittuosi per abuso di mandato

commesso dal Sig. Tserapis Apostolo in danno del Principe Cristoforo di Grecia;

il quarto d'ingiurie, per avere in Roma il 20 luglio 1928.VI. in atto di risposta all'invito di cui nel capoverso precedente, e notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, dichiarate temeraria audacia, folli e frenetiche insinuazioni le affermazioni e le richieste del Principe Cristoforo di Grecia; (Cod. Pen. Art. 393 capov., 395 capov. ult., 63).

Letti gli atti e la requisitoria del Pubblico Ministero:

Udita la relazione del commissario delegato Senatore DE VITO:

Ritenuto in fatto:

che il Principe Cristoforo di Grecia e di Danimarca, del fu Re Giorgio di Grecia, domiciliato in Roma ed elettivamente in Via Giuseppe Gioacchino Belli 39 presso l'avv. Piacitelli, assistito dall'avvocato stesso e da S.E. Scialoja Vittorio, notificava per mezzo di ufficiale giudiziario, in data 19 luglio 1928.VI., al Sig. Apostolo Tserapis nel domicilio in Roma Via Giovanni Nicotera N.24 ed alla Barclays Bank S.A.I. in persona del direttore centrale Sig. Leone Levi nella sede in Piazza di Spagna, un formale atto col quale invitava l'uno e l'altro a comparire il 23 luglio 1928.VI. alle ore 15, dinanzi al notaio Cav. Capo per rendere ragione e conto delle operazioni di borsa da essi compiute dal giugno 1927 al giugno 1928 e procedere quindi al risarcimento del danno, attribuendo alla Banca un concorso attivo in fatti illeciti e delittuosi del Tserapis, dipendenti da abuso di mandato;

che il Sig. Duncan Belfour, amministratore delegato e legale rappresentante della Barclays Bank S.A.I., presentava, in data 20 luglio 1928.VI. e confermava al Procuratore del Re in Roma, querela di diffamazione ed ingiurie contro il Principe Cristoforo di Grecia e di Danimarca per avere designata nel suindicato atto la Barclays Bank quale complice necessaria in abuso di mandato, contrariamente ad ogni verità;

che nello stesso giorno 20 luglio 1928.VI. il Sig. Leone Levi, nella sua qualità di direttore centrale della Barclays Bank, notificava, per ufficiale giudiziario, a S.A.R. il Principe Cristoforo di Grecia e di Danimarca altro atto col quale, chiamando libello diffamatorio l'invito notificatogli e respingendo le folli e frenetiche insinuazioni ed accuse in esso esposte con temeraria audacia, rifiutava di

presentarsi al notaio cav. Capo e si dichiarava disposto a ricevere il Principe nei propri uffici di direzione;

che il Principe Cristoforo di Grecia, ravvisando ingiuriose tali espressioni, presentava in data 4 settembre 1928.VI. e confermava al Procuratore del Re in Roma, querela per ingiurie contro il Sig. Leone Levi direttore della Barclays Bank;

che il Principe Cristoforo di Grecia e di Danimarca nell'interrogatorio reso all'autorità giudiziaria dichiarava di non essere l'autore materiale dell'atto 19 luglio 1928.VI., essendosi limitato ad esporre agli avvocati Piacitelli e Scialoja i fatti quali li aveva appresi, per quelle valutazioni e deduzioni giuridiche che essi avessero creduto di fare ed hanno fatto ed incluso nell'atto stesso;

che l'avv. Piacitelli, interrogato dall'autorità giudiziaria, ciò confermava, dichiarando essere stato l'atto 19 luglio 1928.VI. redatto d'accordo da lui e da S.E. il Senatore Scialoja Vittorio, previa esposizione dei fatti da parte di S.A.R. il Principe Cristoforo, ed esibiva la minuta dell'atto stesso, nella quale appare aggiunta a matita e di carattere di S.E. Scialoja la parola talvolta;

che, a norma dell'art. 153 ult. capov. del Codice proc. pen. la querela presentata dall'amministratore della Barclays Bank si estende di diritto a S.E. Scialoja ed all'avv. Piacitelli, in quanto abbiano concorso nel fatto incriminato;

Considerato che il concorso del Senatore Scialoja e dell'avv. Piacitelli nell'atto, da cui trae origine la querela dell'amministratore della Barclays Bank, risulta dall'atto stesso e dalle istruttorie compiute; che il Senatore Scialoja e l'avv. Piacitelli, nel concorrere alla formazione dell'atto, esercitarono soltanto il loro ministero di avvocati;

che, invitando il direttore della Banca a presentarsi dinanzi un pubblico ufficiale per un pacifico contraddittorio, allo scopo di chiarire ed accertare la verità dei fatti prima di iniziare un giudizio civile o penale, l'uno e l'altro agirono legittimamente e prudentemente quali difensori legali del Principe e come tali non intesero, né potevano menomamente intendere di diffamare od ingiuriare i dirigenti della Barclays Bank;

che l'assoluta mancanza dell'animus diffamandi ed injuriandi appare in modo indubbio dal contesto dell'atto e trova rispondenza sia nell'alto

estimazione di cui gode S.E. Scialoja in Italia ed all'estero, sia nella indiscussa rettitudine e correttezza professionale con le quali, egli e l'avv. Piacitelli, esercitano l'ufficio di avvocato; che, data l'unicità del fatto e della imputazione, la condizione dello avv. Piacitelli è intimamente connessa a quella del Senatore Scialoja; mentre da essa, assolutamente distinta e indipendente, è quella degli altri imputati;

che, mancando nel Senatore Scialoja e nell'avv. Piacitelli ogni intendimento di recare offesa all'onore, decoro o riputazione dei dirigenti della Barclays Bank, il fatto loro addebitato non costituisce reato di diffamazione o d'ingiuria;

PER QUESTI MOTIVI

letti gli articoli 16, 17, 34 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato;

in parziale difformità della requisitoria del Pubblico Ministero; dichiara non farsi luogo a procedere contro S.E. il Prof. Avv. Vittorio Scialoja, Senatore del Regno, Ministro di Stato; e contro l'avv. Piacitelli Adriano, perché il fatto loro addebitato non costituisce reato;

ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente in Roma per l'ulteriore procedimento contro gli altri imputati.

Così deciso in Roma il 4 Febbraio 1929 = Anno VII =

"

F. Piacitelli

"

Castellani

"

P. Chini

"

G. Martino

"

G. Bellini

"

Robert de Vito

"

F. Scialoja

Fontana Cane

Notificata al P.M.
il 1-2-29 (vedi prot. P. Scialoja)
Fontana